

---

# Compatibilità elettromagnetica

## PRODOTTI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

In data 25 maggio 2016 è stato pubblicato, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 121, il [Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80](#) che ha apportato modifiche al [D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194](#), in attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica**.

Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE e alle relative norme nazionali di attuazione, possono essere messe a disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente.

## DEFINIZIONI

**Compatibilità elettromagnetica:** l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili.

**Perturbazione elettromagnetica:** ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione.

**Immunità:** l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica.

**Il decreto** novellato **disciplina la compatibilità elettromagnetica** delle seguenti apparecchiature e **prescrive la conformità** delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica:

a) **apparecchiatura:** ogni apparecchio o impianto fisso;

---

b) **apparecchio**: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all'utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:

1. i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
2. gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;

c) **impianto fisso**: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.

*Il decreto non si applica* nei seguenti casi:

- alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
- ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
- alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;
- ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
- agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari;
- alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

[OBBLIGHI DEI FABBRICANTI](#)

[OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI](#)

[OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI](#)

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

---

Gli apparecchi rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica devono riportare (sul prodotto o sulla confezione) queste indicazioni e informazioni:

- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione Europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

## AUTORITA' DI VIGILANZA

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, tra cui le Camere di Commercio.

## SANZIONI

In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art.15 del D.Lgs. n. 194/2007.

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00**. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00**.
3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00**.
4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00**.
5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00**.
6. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00**.

- 
7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 250,00 a euro 1.500,00**.
  8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito è disposta la **sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura**.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 24 Gen, 2023

Condividi

Reti Sociali

---

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate